

**GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE DEGLI ATTI DI
TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELLE S.R.L.
SENZA L'INTERVENTO DEL NOTAIO
(ART. 36 CO. 1 BIS LEGGE 133 DEL 6 AGOSTO 2008)**

NORMATIVA

Art. 36, co. 1 bis L. 133/2008

L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, co. 2 quater, della legge 24 novembre 2000 n. 340.

In tal caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma.

Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma.

Art. 2470, co. 2, del codice civile

L'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L'iscrizione del trasferimento nel libro soci ha luogo su richiesta dell'alienante o dell'acquirente verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito.

Art. 31, co. 2 quater, L. 340/2000

Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'art. 2435 del codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.

Art. 31, co. 2 quinquies, secondo capoverso, L. 340/2000

Gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese di **tutti gli atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda l'intervento del notaio.**

Art. 16, co. 10-bis, 10-ter Legge 28/01/2009 n. 2

Gli intermediari abilitati ai sensi dell'art. 31, co. 2 quater, della legge 24/11/2000 n. 340, sono obbligati a richiedere per via telematica la registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all'articolo 36, co. 1-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché al contestuale pagamento telematico dell'imposta dagli stessi liquidata e sono altresì responsabili ai sensi dell'articolo 57, co. 1 e 2, del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i termini e le modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti di cui al co. 10-bis.

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1/4/2009 pubblicato sul sito www.agenziaentrate.gov.it in data 2/4/2009: Definizione delle modalità e dei termini per l'effettuazione per via telematica degli adempimenti di cui all'art. 16, co. 10-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/01/2009 n. 2.

FORMA DELL'ATTO

L'atto di cessione delle quote di partecipazione nella s.r.l. assume natura "informatica", ovvero **nasce in formato elettronico, firmato digitalmente dalle parti contraenti** (cedente e cessionario).

FORMATO DEL DOCUMENTO ELETTRONICO

Il formato dell'atto di cessione delle quote di s.r.l. informatico, firmato digitalmente dalle parti, che sarà accettato dall'ufficio registro delle imprese è il **PDF/A-1 (ISO 19005)** che esclude la possibilità che il documento contenga codici o macroistruzioni che potrebbero modificare l'atto una volta iscritto nel registro delle imprese.

Sarà rifiutata l'iscrizione degli atti di cessione in formato diverso, in quanto non conformi alle regole tecniche dettate dal DPCM 13 gennaio 2004 sulla formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e validazione anche temporale dei documenti informatici .

FIRMA DIGITALE e TERMINE PER IL DEPOSITO DELL'ATTO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

L'atto di cessione delle quote di s.r.l. dovrà essere **firmato digitalmente dal professionista incaricato e dalle parti contraenti mediante un dispositivo di firma digitale rilasciato da un certificatore accreditato** in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni e dal DPCM 13 gennaio 2004.

In corrispondenza dell'apposizione dell'ultima firma digitale delle parti contraenti dovrà essere apposta al contratto la marcatura temporale al fine di attribuire all'atto stesso data certa in relazione alla quale gli Uffici competenti (Ufficio del Registro e Registro delle Imprese) verificano il rispetto dei termini:

- **20 giorni per la registrazione**
- **30 giorni per la presentazione dell'istanza di iscrizione nel registro delle imprese.**

Il mancato rispetto dei termini che la legge impone determinerà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla disciplina di settore.

Premesso quanto sopra è opportuno che la data del contratto coincida con la marcatura temporale.

Le marcature temporali per i certificati di sottoscrizione relativi ai dispositivi di firma digitale **Infocamere** possono essere acquistati on line all'indirizzo internet:

https://www.firma.infocert.it/cosa/marcatura_temporale.php

Le marcature temporali non sono nominative pertanto possono essere acquistate dai professionisti incaricati che le potranno rendere utilizzabili all'esigenza dalle parti contraenti

REGISTRAZIONE FISCALE DELL'ATTO

Prima che l'atto sia depositato al registro delle imprese è necessario che sia sottoposto a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.

L'atto non registrato è irricevibile.

Il professionista incaricato **dovrà dichiarare gli estremi di registrazione nella modulistica informatica e dimostrare l'assolvimento dell'imposta di registro allegando la ricevuta di registrazione rilasciata dal competente Ufficio del Registro.**

Dal 1° giugno 2009 i professionisti incaricati, abilitati ai sensi dell'articolo 31, co. 2-quater, Legge 340/2000, sono obbligati, ai sensi dell'articolo 16, co. 10-bis, Legge 2/2009, a chiedere la registrazione per via telematica, degli atti di trasferimento delle partecipazioni sociali, nonché a disporre il pagamento telematico delle relative imposte autoliquidate.

L'atto di trasferimento delle partecipazioni trasmesso all'Agenzia delle Entrate per la registrazione oltre a soddisfare i requisiti di forma (PDF/A-1) deve essere firmato digitalmente dal professionista incaricato, dalle parti contraenti e deve recare la marcatura temporale apposta al momento dell'ultima firma digitale delle parti.

I professionisti incaricati sono responsabili ai sensi dell'articolo 57, co. 1 e 2, del T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

I professionisti sprovvisti dell'abilitazione al servizio telematico Entratel dell'Agenzia delle Entrate devono presentare apposita domanda all'Ufficio Territorialmente competente.

SOGGETTI ABILITATI

Sono autorizzati a depositare l'atto originale informatico, **gli intermediari abilitati ai sensi dell'art. 31, co. 2 quater della legge 24 novembre 2000 n. 340, ovvero coloro che sono iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili purchè muniti di firma digitale.**

La domanda di iscrizione pertanto **non potrà essere presentata direttamente dalle parti o dall'amministratore della società, ovvero tramite procura speciale.**

La firma della domanda di iscrizione dell'atto nel registro delle imprese eseguita dal professionista non deve essere accompagnata da alcuna dichiarazione se il commercialista utilizza un dispositivo di firma digitale contenente un **certificato digitale di sottoscrizione di ruolo, ovvero che qualifica il titolare Dottore Commercialista, Ragioniere, Esperto Contabile e l'appartenenza ad uno degli Ordini territoriali.**

In caso contrario il professionista deve dichiarare all'ufficio, a norma del D.P.R. 445/2000, di essere iscritto all'ordine e che a suo carico non sussistono provvedimenti disciplinari ostativi all'esercizio della professione.

FAC SIMILE DICHIARAZIONE

Pratica telematica presentata dal sottoscritto (nome e cognome). Commercialista, iscritto nella Sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della <provincia> n. <nr.iscrizione>, non sussistendo nei suoi confronti provvedimenti disciplinari, quale incaricato dalle parti contraenti.

MODULISTICA

Modello Base S

Modello Aggiuntivo Note in cui inserire eventualmente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al precedente paragrafo.

ATTO DI TRASFERIMENTO QUOTE (file con estensione “.rel.p7m” rilasciato dall’Agenzia delle Entrate contenente l’atto di cessione di quote e la ricevuta di avvenuta registrazione)

La modulistica è predisposta utilizzando il programma Fedra o equivalenti.

**In alternativa, è possibile utilizzare la procedura on line Starweb, dal sito:
<http://starweb.infocamere.it/starweb/index.jsp>**

COSTI

DIRITTI DI SEGRETERIA

- **Supporto informatico** €120.00
- **Modalità telematica** €90.00

IMPOSTA DI BOLLO €65.00